

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA

Indice

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
Articolo 1 - Finalità	3
Articolo 2 - Sede.....	3
Articolo 3 – Adunanze in videoconferenza	3
Articolo 4 - Competenze	3
Articolo 5 – Il Presidente.....	4
Articolo 6 – Il Segretario.....	4
CAPO II ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE.....	4
Articolo 7 – Sedute ordinarie e straordinarie.....	4
Articolo 8 – Convocazione.....	5
Articolo 9 – Sedute di prima convocazione e di seconda convocazione.....	6
Articolo 10 – Validità delle sedute e computo dei quorum	6
Articolo 11 – Ordine del giorno della seduta.....	7
Articolo 12 - Sedute - Adempimenti preliminari.....	7
Articolo 13 – Sedute - Pubblicità e segretezza	8
CAPO III DISCUSSIONE E VOTAZIONE	8
Articolo 14 - Svolgimento degli interventi.....	8
Articolo 15 - Durata degli interventi	8
Articolo 16 – Dichiarazione di voto	8
Articolo 17 - Votazione	9
Articolo 18 – Verbalizzazione.....	9
CAPO IV DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI.....	10
Articolo 19 – Consiglieri dell’Unione	10
Articolo 20 – Diritti dei Consiglieri	10
Articolo 21 - Doveri dei Consiglieri.....	11
Articolo 22 - Cessazione, decadenza e sostituzione dei consiglieri	11
Articolo 23 – Interrogazioni e Interpellanze.....	12
Articolo 24 - Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze.....	12

Articolo 25 - Mozioni.....	13
Articolo 26 - Svolgimento delle mozioni	13
CAPO V ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO	13
Articolo 27 - Gruppi Consiliari e Commissioni	13
Articolo 28 - Commissioni Consiliari	14
CAPO VI NORMA FINALE	15
Articolo 29 - Entrata in vigore.....	15
Allegato al Regolamento del Consiglio dell'UMAVC.....	16

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio dell'Unione è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento adottato nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).

2. Le modalità di elezione, la durata in carica, la decadenza e le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio dell'Unione sono disciplinate dal capo III dello Statuto dell'Unione, nonché dal TUEL e dalla L. R. Toscana n. 68/2011.

Articolo 2 - Sede

1. Di norma, le riunioni del Consiglio si svolgono presso la sede dell'Ente in Via Roncalli n. 38 - Pomarance. Su proposta del Presidente, la Giunta, o la Conferenza dei Capigruppo se costituita, può stabilire motivatamente, a maggioranza dei componenti, che l'adunanza del Consiglio si tenga in luogo diverso dalla sede.

2. La sede ove si tiene l'adunanza deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Articolo 3 – Adunanze in videoconferenza

1. Le adunanze del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e delle Conferenze dei capigruppo possono tenersi, se necessario od opportuno e previa comunicazione effettuata dal Presidente ai Consiglieri, attraverso strumenti di videoconferenza sincrona, che consentano l'identificazione del consigliere, la possibilità dell'espressione e della manifestazione della volontà. In tali casi i Consiglieri possono partecipare, previa comunicazione al Presidente, taluni in presenza ed altri in videoconferenza.

2. In caso di adunanza in videoconferenza la stessa può essere registrata a cura del Segretario.

Articolo 4 - Competenze

1. Il Consiglio è organo di indirizzo politico amministrativo con competenza esclusiva e limitata agli atti fondamentali previsti dalla legge.

Articolo 5 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'Unione svolge il ruolo di Presidente del Consiglio, con la funzione di convocare, presiedere e dirigere i lavori del Consiglio, moderare la discussione e assicurare che la stessa si svolga osservando le norme vigenti.
2. Il Presidente introduce le proposte delle quali si discute, concede la facoltà di intervenire nelle discussioni, avvia la votazione, proclama i risultati.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Sindaco del Comune di maggiore entità demografica presente all'adunanza, o in ulteriore assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 6 – Il Segretario

1. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario dell'Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti del Consiglio in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti partecipando con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di cui cura la verbalizzazione.
3. Nei casi di assenza, incompatibilità o di conflitto di interesse è sostituito dal Vicesegretario.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Articolo 7 – Sedute ordinarie e straordinarie

1. Il Consiglio dell'Unione si riunisce ordinariamente, entro i termini stabiliti dalla legge, per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione, del bilancio di previsione annuale e pluriennale, per la verifica degli equilibri finanziari e per l'approvazione del rendiconto.
2. Oltre ai casi di cui al comma precedente, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, quando sia richiesto dall'organo esecutivo dell'Unione, da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, arrotondato all'unità superiore. La richiesta deve indicare chiaramente gli argomenti sui quali sia da deliberare. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio in modo che la seduta abbia luogo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione del Consiglio può essere richiesta al Prefetto tutte le volte che il Presidente, a seguito di rituale richiesta, non abbia proceduto entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 8 – Convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, unitamente all'ordine del giorno della seduta, è inviato ai Consiglieri agli indirizzi da questi comunicati, secondo il modello allegato al presente Regolamento.
2. Qualora il Consigliere abbia indicato un indirizzo fisico, l'avviso è spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sette giorni prima della data di adunanza. Qualora il Consigliere abbia fornito un indirizzo digitale, l'avviso è inviato, nei termini indicati ai commi successivi, a mezzo di posta elettronica certificata.
3. Il Consigliere può richiedere anche che l'avviso sia recapitato come posta elettronica non certificata all'indirizzo elettronico dallo stesso indicato. In tale caso il Consigliere è tenuto a dare conferma della ricezione con lo stesso mezzo.
4. Salvo quanto stabilito al comma 2 per l'invio ad un indirizzo fisico, l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione della sessione ordinaria ed almeno tre per quelle straordinarie. In tale termine sono compresi i giorni festivi.
5. In casi eccezionali e motivati nei quali si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
6. Negli stessi termini richiesti per la trasmissione dell'avviso di convocazione, l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio On Line dell'Unione.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione ed eventualmente la data e l'ora della seconda convocazione. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno 48 ore prima della seduta.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata qualora il Consigliere interessato partecipi all'adunanza del Consiglio alla quale era stato ritualmente invitato.
9. Salvi i casi di cui al comma 5, tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno due giorni prima dell'adunanza, complete di allegati, affinché i Consiglieri possano prenderne visione.
10. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione, al Rendiconto e ai Regolamenti deve avvenire almeno dieci giorni prima

dell'adunanza; eventuali emendamenti dei Consiglieri a tali atti devono essere depositati almeno tre giorni prima, al fine di consentire il rilascio dei necessari pareri.

11. Qualora il Consigliere abbia comunicato un indirizzo di posta elettronica, l'Ufficio di Segreteria provvede alla trasmissione delle proposte depositate nei termini di cui ai commi precedenti.

Articolo 9 – Sedute di prima convocazione e di seconda convocazione

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente, e la seduta del Consiglio è valida se sia presente almeno la metà dei Consiglieri che lo compongono, salvo diversa disposizione di legge o statutaria; il quoziente è arrotondato all'unità immediatamente superiore. Nel caso in cui il numero dei consiglieri in carica sia temporaneamente ridotto rispetto a quello determinato dall'art. 14 dello Statuto, i quorum per la validità della seduta e per l'approvazione delle deliberazioni sono calcolati con riferimento al numero dei Consiglieri validamente in carica.

2. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non abbia potuto avere luogo per mancanza del numero legale. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni possono essere validamente assunte purché intervenga almeno 1/3 dei componenti, compreso il Presidente.

3. La data della seduta di seconda convocazione deve essere indicata nell'ordine del giorno della prima. Qualora ciò non avvenga la seduta successiva sarà convocata nella forma ordinaria

Articolo 10 – Validità delle sedute e computo dei quorum

1. Ai fini della validità delle sedute e dell'approvazione delle votazioni i quorum sono calcolati con riferimento al numero dei Consiglieri validamente in carica. In ogni caso ove sia previsto un quorum strutturale per la validità della seduta o per l'approvazione delle deliberazioni, esso è calcolato aritmeticamente, arrotondando l'eventuale quoziente decimale all'unità immediatamente superiore.

2. I componenti che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Coloro che devono astenersi per conflitto di interessi non sono computati ai fini del raggiungimento del numero legale. Ricorrendo taluna delle ipotesi di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000, il consigliere deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio sin dall'inizio della

trattazione del punto all'Ordine del giorno fino ad avvenuta votazione sul punto stesso.

3. Nelle votazioni con scheda segreta, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

3. Quando nel corso della seduta non si raggiunga il numero legale di cui all'art. 9, il Presidente la sospende. Se entro trenta minuti il numero legale non sia ricostituito, la seduta è aggiornata alla data di seconda convocazione se prevista all'Ordine del giorno.

4. Ai fini del comma precedente, i Consiglieri che si allontanano dall'aula sono tenuti a darne comunicazione al Presidente; la verifica del numero legale può essere richiesta da ciascun Consigliere al Presidente in qualsiasi momento.

5. La sussistenza del numero legale è verificata su disposizione del Presidente con appello nominale effettuato dal Segretario.

Articolo 11 – Ordine del giorno della seduta

1. L'ordine delle proposte da sottoporsi al Consiglio è stabilito dal Presidente secondo le necessità di indirizzo dell'Unione, tenendo conto delle esigenze d'ufficio e delle richieste di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La modifica dell'ordine di trattazione può essere proposta dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un componente; è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Nessun componente del Consiglio può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto la parola al Presidente e questi gliela abbia concessa.

Articolo 12 - Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Presidente dichiara aperta la seduta sulla base delle risultanze dell'appello nominale effettuato dal Segretario. Salvo che sia necessario votare per convalidare nuovi componenti, in apertura di seduta il Presidente può informare il Consiglio su fatti ed attività rilevanti per l'andamento dell'Amministrazione. Sulle comunicazioni del Presidente non è ammessa discussione, tuttavia il Presidente può dare la parola ai Consiglieri che la chiedono per avere chiarimenti o delucidazioni.

2. Forniti i chiarimenti eventualmente richiesti, il Presidente procede a dare comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se abbia da fare

osservazioni. I verbali sono approvati per alzata di mano. Sui processi verbali è concessa la parola solo al fine di chiedere rettifiche.

Articolo 13 – Sedute - Pubblicità e segretezza

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

CAPO III DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Articolo 14 - Svolgimento degli interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori favorevoli e contrari all'approvazione dell'atto.

2. I Consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Articolo 15 - Durata degli interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto ai componenti del Consiglio. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i dieci minuti. Nelle discussioni riguardanti il Bilancio, il Rendiconto e altri argomenti la cui particolare complessità sia stata riconosciuta dalla Conferenza dei Capigruppo sono consentiti interventi con durata fino a venti minuti.

2. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente lo invita a concludere e, se l'intervento prosegue, può togliergli la parola.

3. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosti dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi dal proseguire e può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola qualora il comportamento non conforme persista.

4. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Articolo 16 – Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione è consentita una dichiarazione di voto tramite la quale sia data succinta motivazione del voto per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Qualora siano formalmente costituiti Gruppi consiliari la dichiarazione di voto spetta al Capogruppo. In caso di dissenso dall'orientamento di voto del proprio Gruppo, ciascun Consigliere può formulare distinta dichiarazione di voto.

Articolo 17 - votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, secondo quanto stabilito dalla legge o dal Regolamento.

2. Le sole votazioni concernenti persone si tengono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna. In caso di seduta con soggetti aventi diritto al voto partecipanti da remoto devono essere impiegate tecnologie atte a salvaguardare la segretezza dei voti espressi in tale modalità di partecipazione. In caso di indisponibilità di tali mezzi, le votazioni a scrutinio segreto si svolgeranno necessariamente in presenza.

3. Terminata la votazione, il Presidente proclama l'esito. Nei casi di cui al comma 2 due componenti con funzioni di scrutatori assistono il Presidente nel conteggio dei voti espressi; le schede sono distrutte non appena proclamato l'esito della votazione o all'esito delle procedure di cui ai comma 7 del presente articolo.

4. Salvo che la legge o lo Statuto o il presente Regolamento richiedano un quorum speciale, la proposta è approvata se ottenga la maggioranza assoluta dei votanti.

5. In caso di parità nell'esito della votazione, la proposta si intende respinta.

6. Quando si verificano irregolarità nella votazione il Presidente, illustrati al Consiglio gli aspetti di irregolarità rilevati, sottopone allo stesso la decisione in ordine all'annullamento della votazione e sulla conseguente necessità che la stessa sia immediatamente ripetuta.

7. In caso di dissenso manifestato in ordine a quanto indicato al comma precedente sulla questione potrà intervenire un Consigliere a favore ed uno contrario. Il Consiglio deciderà con votazione palese a maggioranza dei presenti.

Articolo 18 – Verbalizzazione

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario della seduta e devono indicare i fatti, i componenti intervenuti nella discussione e il loro orientamento favorevole o contrario, i presenti, gli assenti, il numero dei partecipanti alla votazione, dei voti resi a favore o contro ogni proposta ed i nomi degli astenuti e dei contrari.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente.

CAPO IV DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Articolo 19 – Consiglieri dell’Unione

1. Il rappresentante del Comune entra in carica al momento dell'elezione a consigliere dell'Unione o nei casi individuati ai sensi degli articoli 26 comma 4 e 29 della LRT 68/2011.

2. Il Consigliere esercita le funzioni a partire dalla prima seduta del Consiglio successiva all’entrata in carica. In tale seduta, la convalida dell’entrata in carica del rappresentante eletto o di diritto è un punto necessario all’ordine del giorno con priorità sugli altri punti in discussione, ad eccezione dell’eventuale approvazione del verbale delle sedute precedenti.

3. Nel caso di elezioni amministrative riguardanti tutti i Comuni dell’Unione o di scioglimento del Consiglio dell’Unione ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs.n. 267/2000, i Comuni devono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine previsto dallo Statuto e si procede al rinnovo dell’intero Consiglio.

4. Nel caso di elezioni amministrative riguardanti uno o più Comuni ricompresi nell’Unione, il Comune o i Comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le proprie rappresentanze nel Consiglio secondo i criteri e le modalità previste dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 20 – Diritti dei Consiglieri

1. Spettano ai Consiglieri dell’Unione i diritti stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali che sono esercitati con le modalità previste dal presente Capo.

2. I Consiglieri, anche se espressi dal Comune di appartenenza, rappresentano l’intera collettività dei cittadini dell’Unione, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato ed hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio.

3. I Consiglieri esercitano il diritto:

- a) di intervenire nella discussione, di presentare proposte di deliberazione di propria iniziativa o emendamenti alle proposte di deliberazione del Consiglio;
- b) di presentare interrogazioni e mozioni;
- c) di ottenere informazioni sull’attività dell’Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull’andamento degli enti e aziende a cui l’Unione partecipa o che controlla;

d) richiedere la convocazione del Consiglio a norma dell'articolo 7, comma 2.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti e dei documenti utili per l'espletamento del proprio mandato. I diritti di cui al presente comma sono esercitati nel rispetto dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza e non eccedenza al fine di salvaguardare il regolare funzionamento degli uffici.

Articolo 21 - Doveri dei Consiglieri

1. Il Consigliere impronta il proprio comportamento ai principi di leale collaborazione e di buon andamento dell'amministrazione, ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e sugli atti ricevuti nei casi previsti dalla legge.

2. Il Consigliere ha il dovere di adoperarsi per il buon funzionamento del Consiglio partecipando attivamente alle relative sedute, salvo giustificato motivo.

3. Il Consigliere ha il dovere di comunicare all'Unione i dati necessari alla corretta gestione del rapporto di collaborazione, il recapito digitale e il domicilio al quale vuole ricevere le comunicazioni che lo riguardano.

Articolo 22 - Cessazione, decadenza e sostituzione dei consiglieri

1. Valgono per i consiglieri dell'Unione tutte le cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i consiglieri comunali. Nei casi in cui si verifichi una situazione di incompatibilità il Consiglio provvede ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. 267/2000.

3. Oltre alle cause di decadenza previste dalla legge per i consiglieri comunali, costituisce causa di decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, per necessità documentabili; il Consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

4. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni eventualmente addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al

protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione comunica tempestivamente le dimissioni del consigliere al Consiglio Comunale di appartenenza affinché proceda, entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica del consigliere, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione.

Articolo 23 – Interrogazioni e Interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono domande di sindacato ispettivo tese a conoscere o chiarire determinati aspetti e comportamenti di interesse dell'Unione.
2. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Presidente se un fatto sia vero o meno, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare, ovvero nella richiesta di dati ed informazioni relativi all'attività amministrativa.
3. Le interpellanze consistono nella domanda posta al Presidente circa i motivi, gli intendimenti e la condotta del Presidente stesso o della Giunta dell'Unione rispetto ad un determinato argomento, di norma, di competenza del Consiglio.
4. Le istanze di cui ai commi 2 e 3 sono presentate per iscritto, tramite protocollo, al Presidente da uno o più componenti del Consiglio.
5. Il Presidente risponde nel corso della prima seduta del Consiglio che si svolga almeno 48 ore dopo la presentazione, salvo che sia stata richiesta risposta scritta, nel qual caso risponde entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

Articolo 24 - Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

1. A seguito della presentazione di interrogazioni o interpellanze, dopo le dichiarazioni rese dal Presidente o da altro amministratore dallo stesso incaricato, il presentatore ha diritto di esporre, in sede di replica, e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara soddisfatto o non soddisfatto della risposta.
3. Qualora l'istanza sia stata sottoscritta da più componenti, il diritto di illustrazione e quello di replica competono ad uno solo di essi. Le comunicazioni relative all'istanza e le risposte scritte sono rivolte al primo firmatario, salvo diversa indicazione nel testo.

4. L'assenza ingiustificata del richiedente dalla seduta nella quale l'istanza sia posta all'ordine del giorno comporta la decadenza dell'istanza. In caso di assenza giustificata la trattazione è demandata alla seduta successiva.

Articolo 25 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più componenti del Consiglio e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento o formulare un preciso indirizzo al Presidente e/o alla Giunta in ordine ad un determinato argomento di competenza dell'Unione.

2. La mozione è presentata per scritto, tramite protocollo, al Presidente; se è presentata nel corso di una seduta, la mozione viene acquisita al verbale dell'adunanza e posta in discussione nella seduta successiva.

Articolo 26 - Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione che si svolga a distanza di almeno 48 ore.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un componente del Consiglio di orientamento diverso da quello dei presentatori ed un componente tra quelli che abbiano presentato la mozione per esercitare il diritto di replica. La replica non può eccedere i cinque minuti

4. Non sono consentiti interventi, salvo quelli per presentare emendamenti, ad eccezione della dichiarazione di voto e dell'intervento del Presidente.

5. Nel caso in cui sia presentato un emendamento si applica il precedente comma 3. Gli emendamenti vanno illustrati, discussi e votati prima del voto finale sulla mozione che è approvata a maggioranza assoluta dei presenti.

CAPO V ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 27 - Gruppi Consiliari e Commissioni

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi della Conferenza dei Capigruppo e di Commissioni consiliari.

2. Qualora venga ravvisata la necessità di formalizzare la costituzione dei Gruppi consiliari, essi devono essere composti da almeno due Consiglieri. Della formazione di ciascun gruppo è data comunicazione scritta al Presidente dell'Unione indicando il nome del gruppo e quello del capogruppo. Al Presidente è comunicato altresì se il gruppo intenda sostenere o non sostenere la Giunta esecutiva e far parte della maggioranza o della minoranza consiliare.

3. Il gruppo è costituito dalla data di assunzione al protocollo della relativa comunicazione completa delle indicazioni previste.

4. I consiglieri che non si riconoscano in alcun gruppo o che intendano abbandonare il gruppo di originaria provenienza vanno a comporre il gruppo misto al cui interno viene eletto un capogruppo.

Articolo 28 - Commissioni Consiliari

1. Qualora il Consiglio decida di costituire Commissioni consiliari, queste sono composte da Consiglieri dell'Unione, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale della maggioranza e della minoranza.

2. Le Commissioni consiliari possono avere funzioni referenti, redigenti, consultive ed istruttorie, di indagine o di coordinamento con le Commissioni consiliari comunali. Quando ne ravvisa la necessità il Consiglio provvede alla relativa istituzione indicando l'ambito di attività, il numero dei componenti, le norme di funzionamento, la durata e l'esito atteso. Provvede, poi, all'elezione dei componenti con voto limitato ad un nome. Risultano eletti, nei limiti dei componenti stabiliti, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, salva restando la rappresentanza della minoranza.

3. Nell'istituire la Commissione, il Consiglio si attiene alle seguenti indicazioni:

a) Di norma sono previsti 3 componenti con elezione a maggioranza del Presidente della Commissione;

b) Nel caso di Commissioni di coordinamento con le politiche comunali possono essere previsti fino a 7 componenti e la presidenza è attribuita ad un Sindaco, qualora presente tra i componenti;

c) Nel caso di Commissione di indagine i componenti possono essere massimo 5 ed alla presidenza è eletto un componente della minoranza consiliare.

4. Le funzioni di Segretario delle commissioni sono svolte da un dipendente normalmente appartenente al Settore competente per materia.

5. Il Segretario provvede agli adempimenti necessari al funzionamento della commissione. Può redigere un verbale sommario delle riunioni che viene dallo stesso sottoscritto insieme con il Presidente.

6. Ove redatti, copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse alla Giunta dell'Unione e depositate per estratto nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, affinché possano essere consultate dai Consiglieri.

CAPO VI NORMA FINALE

Articolo 29 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art.10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione esecutiva di approvazione all'albo pretorio online dell'ente.

SCHEMA INFORMATIVA CONSIGLIERI COMUNALI

Cognome e nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Indirizzo: _____

Codice fiscale: _____

Numero/i telefonico/i: _____

Il Consigliere, a norma dell'art. 3-bis della legge 241/1990, condivide ed approva l'uso della telematica nei rapporti con l'Unione, in particolare per ricevere comunicazioni in merito a:

- convocazioni del consiglio comunale, ordinarie e straordinarie;
- convocazioni delle commissioni consiliari o della conferenza dei capigruppo, ove costituite;
- trasmissione dell'elenco delle deliberazioni;
- ogni altra comunicazione utile all'esercizio del mandato.

A tal fine, il Consigliere:

dichiara che l'indirizzo di **posta elettronica** per ricevere convocazioni e comunicazioni dall'Unione è il seguente:

PEC: _____

Email: _____

è consapevole che in caso di indicazione del solo indirizzo Email (NON PEC) è tenuto a dare conferma della ricezione della comunicazione con lo stesso mezzo.

- dichiara, inoltre, la propria disponibilità a ricevere eventuali comunicazioni con messaggistica telefonica (via "sms") al numero già indicato
- dichiara, inoltre, la propria disponibilità a ricevere convocazioni e comunicazioni anche a mezzo di social network (es. "whatsapp", "messenger").

Infine, si impegna a comunicare alla segreteria comunale eventuali modifiche dei recapiti di cui sopra.

Il Consigliere dà atto che l'Unione si impegna ed obbliga a svolgere le comunicazioni e le convocazioni celermente e tempestivamente, ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di riservatezza della corrispondenza, a non divulgare i suddetti recapiti e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità delle norme regolamentari sopra riportate.

Data _____

Firma _____